



- 6) Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma **volontaria**, libera e auto-finanziata dai propri associati.
- 7) L'associazione perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di **attività** che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:
- a. effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme e di fondi;
  - b. mettere a punto una piattaforma comune per facilitare il conseguimento degli obiettivi prefissati;
  - c. organizzare attività di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni, blog, gruppi virtuali e video-conferenze attraverso la Rete internet e strumenti telematici quali la posta elettronica;
  - d. promuovere provvedimenti legislativi e giudiziari a tutela dei cittadini, singoli o associati a tutela dei loro Diritti Umani;
  - e. promuovere ricorsi avversi a provvedimenti intesi come lesivi dei diritti di cui al punto precedente.
- 8) L'associazione ha quindi l'obiettivo di far sì che i cittadini, intesi primariamente come **esseri umani**, titolari quindi di diritti naturali, siano maggiormente informati e possano di conseguenza valutare con obiettività e coerenza, partecipando in modo attivo alla determinazione delle politiche riguardanti i Diritti Umani.

### **Art. 3**

#### **RISORSE ECONOMICHE**

- 1) L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento delle proprie attività da:
  - a) quote annuali e contributi volontari degli associati/membri;
  - b) eredità, donazioni e legati testamentari;
  - c) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2;
  - d) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- 2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.
- 3) L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- 4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio.
- 5) E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette, indirette o differite.

- 6) L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2.

## **Art. 4**

### **SOCI**

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti persone fisiche che, a partire dal diciottesimo anno d'età, si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi e ad osservare il presente Statuto. Per i minori di anni diciotto, sul modulo di iscrizione all'associazione, va raccolta la firma congiunta di uno dei genitori del minore, o di chi esercita la potestà, in segno di consenso.
- 3) Ai minori di anni diciotto, iscritti con il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà (soci junior), non può essere richiesto impegno alcuno se non quello simbolico di appartenenza all'associazione.

## **Art. 5**

### **CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

- 1) L'ammissione a socio/membro a cui è richiesto l'impegno alla realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto è subordinata:
  - a. alla presentazione di apposita **domanda** scritta da parte degli interessati;
  - b. al compimento del diciottesimo anno d'**età** (tranne che per i soci junior);
- 2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
- 3) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- 5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea dei Soci, per:
  - a. comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
  - b. persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  - c. il venir meno di qualsiasi condizione d'ammissione a socio/membro, di cui al comma 1;
  - d. mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.
- 7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

- 8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## Art. 6

### DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

- 1) I soci sono obbligati:
  - a. ad osservare il presente Statuto, eventuali **regolamenti interni** e le **deliberazioni** legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b. a mantenere sempre un **comportamento corretto** nei confronti dell'associazione;
  - c. a versare la **quota associativa** annuale di cui al precedente articolo.
- 2) I soci hanno diritto:
  - a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
  - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c. ad accedere alle cariche associative.
- 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

## Art. 7

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'associazione.....:
  - a. l'Assemblea dei soci;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Presidente.
  - d. I Consigli regionali;
- 2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito con diritto al rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.
- 3) Ai titolari delle cariche con particolari responsabilità verrà corrisposto, oltre al rimborso delle spese, un compenso da definire e da decidere non prima di un anno di vita dell'associazione. Tali compensi saranno decisi dall'Assemblea dei soci.

## Art. 8

### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.  
Ogni associato, persona fisica, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare:
  - a) approva il **bilancio** consuntivo;
  - b) nomina i **componenti** del Consiglio Direttivo;
  - c) delibera eventuali **regolamenti** e le loro variazioni;
  - d) delibera su tutti gli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 3) L'**Assemblea ordinaria** viene convocata dal **Presidente** del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o **un decimo** degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'**Assemblea straordinaria** delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione. L'assemblea straordinaria viene **convocata** dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un numero di soci che rappresenti almeno i 4/10 di tutti gli associati.
- 5) L'**Assemblea** ordinaria e quella straordinaria sono **presiedute** dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da altro membro del Consiglio Direttivo con più anzianità d'iscrizione all'associazione e di idoneità all'incarico determinata dall'assemblea dei soci.
- 6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante **avviso** scritto o per posta elettronica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
- 7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega almeno 2/3 dei soci.
- 8) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in **prima convocazione** quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In **seconda convocazione**, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 9) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla **maggioranza dei presenti**, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## Art. 9

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da:
  - a. un **numero** dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a tredici, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi;
  - b. i membri del Consiglio Direttivo rimangono in **carica** tre anni e sono rieleggibili;
  - c. possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati **maggiorenni**.
- 2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Comitato fondatore provvede alla loro sostituzione nominando i Soci tra i

non eletti, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Tra i criteri per la nomina si annoverano l'anzianità d'iscrizione all'associazione e l'idoneità all'incarico. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, entro 45 giorni, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio.

- 3) Il Consiglio **nomina** al suo interno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
- 4) Al Consiglio Direttivo spetta di:
  - a. curare l'**esecuzione** delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. predisporre il **bilancio** consuntivo;
  - c. deliberare sulle **domande** di nuove adesioni e sull'**esclusione** dei soci;
  - d. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria **amministrazione** che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro con più anzianità d'iscrizione all'associazione e di idoneità all'incarico.
- 6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica, da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio. Salvo i casi di particolare importanza le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in via telematica.
- 9) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
- 10) Le delibere, convocazioni, resoconti e rapporti saranno inviati tramite posta elettronica a tutti i soci di cui all'art. 8 comma 1

## **Art. 10**

### **IL PRESIDENTE**

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al membro di cui all'art. 9 comma 5.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso d'urgenza, il Presidente può adottare subito provvedimenti reversibili chiedendone ratifica al Consiglio Direttivo nell'adunanza immediatamente successiva.

## **Art. 11**

### **I CONSIGLI REGIONALI**

- 1) Il Consiglio Regionale si rapporta al Consiglio Direttivo attraverso il **Consigliere regionale referente**.
- 2) Il Consigliere regionale referente può far parte del Consiglio Direttivo.
- 3) Il **Consiglio Regionale** è formato da un minimo di uno ad un numero di **membri dell'associazione** comunque inferiore a quello del Consiglio direttivo
- 4) Il Consiglio Regionale si occuperà delle problematiche all'interno del territorio regionale.
- 5) Il Consigliere regionale referente è eletto dai Consiglieri regionali se questi sono di numero non inferiore a tre, diversamente è eletto dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 12**

### **NORMA FINALE**

- 1) In caso di **scioglimento**, cessazione o estinzione dell'associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.
- 2) Ogni altra modifica allo Statuto, deliberata dall'assemblea dei soci, è sottoposta a nulla osta del Comitato fondatore, che lo esprimerà con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

## **Art. 13**

### **RINVIO**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle Norme internazionali vigenti ratificate con legge.

Fine testo\_\_\_\_\_